

Tavolo Sport

5 PAROLE CHIAVE

1. IMPIANTI (sinonimo STRUTTURE)
2. FARE RETE (sinonimo CONDIVISIONE, INCLUSIONE)
3. PASSIONE
4. COMPETENZA
5. SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE

TRE PROPOSTE CONCRETE

1. **Modifica della legge regionale**, in concordanza con una nuova normativa nazionale *
2. **Programmazione di strategia sportiva sul territorio e regia sull'impiantistica regionale** (censimento dell'impiantistica a livello regionale, per permettere una chiara visione sul patrimonio obsoleto e fuori norma per la definizione della priorità di intervento. Il censimento deve includere anche il patrimonio delle palestre scolastiche).
3. **Idroscalo** di competenza regionale (parco sportivo).

TRE POLITICHE GIA' IN ATTO DA CAMBIARE

1. **Potenziare i fondi in bilancio sul capitolo dello sport**. Attualmente si dispone di 8/10 ml di euro, la cui quota sui bandi di finanziamento all'impiantistica è limitata. **Potenziare** nel contempo **competenze degli uffici** per poter affrontare trattative di PPP e affidamenti e gestione impiantistica grande e minore.
2. **Semplificare, potenziare e migliorare i bandi di finanziamento**, allo stato attuale complessi, con plafond limitati e burocrazia complessa. Tempistiche spesso disallineate con le PA, che pregiudicano la partecipazione dei comuni per la tempistica di predisposizione di progetti esecutivi, che devono essere inclusi nel piano delle opere pubbliche. I bandi escludono i concessionari dei Comuni, come a Milano, che sono impianti di proprietà del comune, pertanto dovrebbero rientrare nei potenziali soggetti assegnatari dei fondi.
3. **Riconoscere la valenza dello sport nel curriculum scolastico, affermando l'impegno quantitativo e qualitativo nella scuola**. Regione Lombardia come traino del paese. Inserire attività motoria quotidiana, a partire dalla scuola primaria. Indurre nella crescita la scoperta, la formazione di nuovi atleti così come il rispetto verso la figura dell'Atleta, sottolineando l'eccellenza, a partire dalla scuola e nella disciplina di riferimento.

* Il tema della gestione degli impianti sportivi degli enti locali, in particolare nel caso in cui non intendano farlo in maniera diretta, ha avuto negli anni una notevole evoluzione.

Tuttora è vigente una norma nazionale sulla materia, l'art. 90 della legge 289/2002 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica – che al comma 25 testualmente recita

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione

sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base dell'individuazione dei soggetti affidatari.

Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

La Regione Lombardia ha successivamente emanato la legge regionale 14 dicembre 2006 n.27, di attuazione della previsione nazionale.

Gli elementi principali di tale regolamentazione possono ritrovarsi:

1. Nell'introduzione del principio di differenziazione degli impianti a seconda della presenza o mancanza della "rilevanza economica", specificando che sono senza rilevanza economica gli impianti improduttivi o, comunque, che producono utili non sufficienti alla copertura dei costi di gestione.
2. Nella previsione di affidare in via preferenziale ai soggetti citati dalla norma nazionale la gestione degli impianti (a condizione che, nel caso di impianti a rilevanza economica, dimostrino la capacità imprenditoriale e tecnica necessaria), prevedendo l'entrata di altri soggetti solo tramite procedure pubbliche successive a quelle tra i soggetti in regime di preferenza.
3. Nell'introdurre, tra i criteri di scelta della modalità di affidamento, la differenziazione tra impianti a rilevanza economica e non a rilevanza economica e il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e di imparzialità tipici delle procedure ad evidenza pubblica.
4. Nell'inserimento di alcune previsioni di eccezionalità, tra cui la possibilità di affidamento diretto agli utilizzatori degli impianti senza rilevanza economica in cui si svolgano attività amatoriali e a basso costo e senza complessità di gestione.

Nel quadro normativo così definito, il Comune di Milano, ha affidato suoi impianti sportivi non gestiti direttamente, utilizzando principalmente l'istituto della concessione d'uso, trattandosi di beni demaniali.

Gli affidamenti sono avvenuti spesso tramite le rinegoziazioni delle convenzioni esistenti, che allo stato attuale però comportano problemi di inquadramento giuridico rispetto alla normativa e giurisprudenza evolutasi nel tempo, sulla base dell'obbligo, ai fini della non violazione del principio comunitario della tutela della concorrenza, della procedura ad evidenza pubblica per un impianto a rilevanza economica come quello in questione.

Il quadro è poi ancora mutato a seguito dell'introduzione del d.lgs. 50/2016 e di alcuni pareri ANAC in materia. Sul tema l'ANAC si è espressa in particolare in due circostanze (dicembre 2015 e dicembre 2016) con due pareri in cui, nel primo, ha ribadito che la concessione di un impianto sportivo a rilevanza economica è da qualificarsi come "concessione di servizio pubblico" e che, a norma del previgente codice, era possibile l'affidamento diretto ad una federazione sportiva di un impianto dopo che sia andata deserta una procedura ad evidenza pubblica se pure semplificata.

Nel secondo, successivo all'entrata in vigore del nuovo codice (d.lgs. 50/2016) ha evidenziato alcuni punti:

1. nella nuova normativa è previsto che le concessioni di servizio, a cui si riferiscono gli affidamenti di impianti sportivi a rilevanza economica, siano oggetto di gare ad evidenza pubblica non più semplificate come era in precedenza;
2. In caso di affidamento di impianti non a rilevanza economica, la fattispecie applicabile è quella dell'appalto di servizi", seguendo le regole codicistiche dell'appalto di servizi sociali;
3. il superamento e l'inapplicabilità della normativa prevista dall'art. 90 della legge 289/2002.

Alla luce dello sviluppo avuto sulla materia, il Comune di Milano, è già impegnato nella predisposizione di bandi pubblici per "concessione di servizio" relativamente a impianti a rilevanza economica.

Rimane però aperto il tema degli impianti non a rilevanza economica per i quali, alla luce anche di quanto espresso dall'ANAC si ritiene necessario uno specifico intervento legislativo di chiarezza.

Tuttavia, con uno specifico parere dell'Avvocatura, è stato ribadito il mantenimento dell'istituto della concessione d'uso, almeno per gli impianti non aventi rilevanza economica.